

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici per la Fondazione Teatro di San Carlo. CIG: 641196266D

PREMESSA

La Fondazione Teatro di San Carlo intende affidare il servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici per i suoi uffici.

ART. 1 OGGETTO ED IMPORTO MASSIMO

Il presente capitolato ha come oggetto il noleggio di macchine fotocopiatrici per la durata di 1 anno prorogabile fino ad un massimo di 5 anni. Importo massimo: Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) **oltre IVA** nella misura di legge per il quinquennio, corrispondente ad euro 30.000,00 (euro trentamila/00) annui. **CIG: 641196266D.**

Il canone di noleggio dovrà essere comprensivo dei costi di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di materiale di consumo, trasporto, consegna, installazione e collaudo, disinstallazione, ogni altra eventuale spesa od onere, anche di natura fiscale esclusa l'I.V.A., nonché il costo per il quantitativo di copie comprese di seguito specificato.

I beni offerti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno possedere i requisiti minimi descritti nel presente Capitolato speciale e dovranno essere di un unico produttore e nuovi di fabbrica.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'indagine di mercato ha per oggetto il noleggio di **n. 21 fotocopiatrici**, di cui:

- **n. 2** fotocopiatrici grandi multifunzione, ovvero stampante, con vari formati di stampa/fotocopiatrice/scanner/fax/fascicolatore/rilegatore a spirale;
- n. 14 fotocopiatrici grandi con funzioni di stampante/fotocopiatrice/scanner/fax;
- **n. 6** fotocopiatrici da scrivania con funzioni di stampante/fotocopiatrice/scanner/fax.

Nella fornitura sono previste annualmente:

- n. 432.000 fotocopie in bianco e nero
- n. 192.000 fotocopie a colori.

ART. 3 REQUISITI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI

Le fotocopiatrici dovranno essere:

- conformi alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica;
- corredate della documentazione tecnica in lingua italiana e del manuale d'uso dei necessari software comprensivi di eventuali licenze per assicurarne il funzionamento e l'efficacia della stampa;
- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'U.E. ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- accompagnate da una scheda tecnica di sicurezza relativa alla emissione di ozono, emissione di polveri, livello di rumore, emissione di calore;
- consegnate, installate, attivate e collaudate a carico del fornitore nei luoghi e nei locali indicati dal Committente;



- munite di garanzia di conformità alle normative CEE ed alle altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti, le modalità di impiego delle apparecchiature e, ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del DPR 547/55 e dei Dd.lgs. 277/91, 626/94, 81/08, con regolare marcatura "CE";
- mantenute, da parte del fornitore, in perfetto stato di funzionamento per tutto il periodo di validità del contratto provvedendo, entro lo stesso limite, ad eventuali sostituzioni qualora si verifichino situazioni di impossibile riparazione nei termini.

Il fornitore dovrà, inoltre,

- organizzare, al momento dell'installazione, un'attività di addestramento agli utenti, al fine di semplificare l'uso delle fotocopiatrici;
- garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (con esclusione della sola carta) necessari al funzionamento delle macchine per tutta la durata del contratto da fornitore, nei tempi previsti dal medesimo contratto;
- garantire i livelli minimi di scorta e provvedere al ripristino;
- provvedere, su richiesta della Fondazione, allo smaltimento delle stampanti presenti in sede.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO E RECESSO DAL CONTRATTO

- 1. L'appalto dei servizi in oggetto avrà la durata di **1 anno**, rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni.
- 2. La Fondazione si riserva di rinnovare il contratto per un altro anno con comunicazione scritta 3 mesi prima della scadenza, fino ad un massimo di 5 anni.
- 3. E' facoltà della Fondazione recedere dal contratto richiedendo il ritiro anticipato delle apparecchiature quando se ne verificasse la necessità, con preavviso di 3 mesi.
- 4. L'Impresa è tenuta ad assicurare la continuità del servizio oltre i termini sopraindicati, qualora non sia ancora conclusa la nuova procedura per l'affidamento del servizio, alle stesse condizioni, su espressa richiesta del Teatro.
- 5. In caso di inadempienze provate a carico della ditta appaltatrice, la Fondazione si riserva di non rinnovare il contratto dandone comunicazione per iscritto tre mesi prima della disdetta.

ART. 5 CORRISPETTIVO

Importo massimo presunto: Euro **150.000,00 (centocinquantamila,00) oltre IVA** nella misura di legge per il quinquennio, corrispondente ad euro 30.000,00 (euro trentamila/00) annui.

ART. 6 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia.

Nel periodo di noleggio dovranno essere previsti i seguenti servizi:

- Consegna delle macchine, installazione, disinstallazione, assistenza e manutenzione;
- Fornitura dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari:
- Assistenza tecnica per tutto il periodo del noleggio con visite illimitate.

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le fotocopiatrici oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta della Fondazione l'assistenza tecnica,



ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio, pari ad un massimo di 60 mesi di contratto dalla data di sottoscrizione.

In caso di chiamata, il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive, esclusi la domenica e festivi, successive alla richiesta di intervento da parte della Fondazione.

Nel caso che l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura, entro 72 (settantadue) ore naturali e consecutive, escluso domenica e festivi, successive alla chiamata, con una apparecchiatura di caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo. Resta inteso che, in tal caso, verrà corrisposto il canone relativo alla fascia cui appartiene l'apparecchiatura sostituita e non quello, eventualmente, di fascia superiore.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato della Fondazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati almeno:

- il nome della Fondazione Contraente;
- il numero progressivo assegnato all'Ordinativo di Fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento;
- l'ora ed il giorno della chiamata;
- il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento;
- l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta della Fondazione.

ART. 7 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione delle fotocopiatrici oggetto del presente capitolato è fissata entro 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dalla data di stipula del contratto.

La mancata consegna e installazione delle macchine fotocopiatrici nei termini prescritti dal presente Capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo per ogni macchina non consegnata ed installata o consegnata e non installata.

L'attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo relativi a:

- Imballaggio;

- Trasporto;

- Facchinaggio;

- Consegna "al piano";

Posa in opera;

· Installazione;

Configurazione.

-

8. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

Il Fornitore deve consegnare alla Fondazione, durante la durata del contratto, tutto il materiale di consumo (toner, tamburo, ecc.) - ad esclusione della sola carta - necessario a garantire il corretto funzionamento della fotocopiatrice.



Le richieste del materiale di consumo, con la sola eccezione della carta, dovranno essere soddisfatte entro 72 (settantadue) ore naturali e consecutive dalla richiesta della Fondazione, esclusi domenica e festivi.

Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga affinché, presso i locali della Fondazione, sia sempre presente una dotazione toner di scorta per ciascuna fotocopiatrice installata.

9. RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Il Fornitore Aggiudicatario, durante la durata del contratto, dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro periodico ed allo smaltimento dei materiali di risulta. Al fine di facilitare la raccolta di detto materiale, il Fornitore Aggiudicatario dovrà fornire alla Fondazione, entro un mese dalla data di istallazione delle fotocopiatrici, adeguati contenitori per il deposito di detto materiale inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a ritirare il materiale di risulta entro 72 (settantadue) ore naturali e consecutive dalla richiesta dell'Amministrazione, esclusi domenica e festivi, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Capitolato.

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. Il noleggiatore dovrà emettere fattura alla Fondazione secondo la normativa vigente, e cioè quella in tema di fatturazione elettronica prevista dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55.
- 2. La **liquidazione delle fatture** sarà subordinata alla regolarità della documentazione e avverrà tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura, previo controllo da parte dei servizi preposti della Fondazione e dietro presentazione del DURC.
- 3. La Fondazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti sopra indicati e si riserva di sospendere il pagamento fino alla presentazione della predetta documentazione da parte dell'Impresa.
- 4. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di aprire un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
- 5. Il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. restando inteso che il contratto con la stessa si intenderà risolto di diritto qualora tutte le transizioni inerenti e pertinenti l'attività data in appalto venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 12 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'inosservanza da parte dell'Impresa anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione "ipso facto et de jure" del contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l'incameramento della eventuale cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE



La Fondazione si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora le inadempienze da parte dell'Impresa si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'Impresa nel servizio;
- nel caso in cui siano state rilevate inadempienze, compreso il ritardo del personale nell'inizio dei turni di visita;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata.

La risoluzione potrà avvenire senza l'obbligo, per la Fondazione di una preventiva diffida a ripristinare il servizio.

Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, i teatri venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, l'impresa non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI SUBAPPALTO

- 1. Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.
- 2. In caso di cessione dell'Impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.

ART. 15 REVOCA E VARIAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. L'appalto potrà essere revocato dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi.
- 2. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Fondazione dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le attività previste contrattualmente, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate richieste di prestazione.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per la definizione di eventuali controversie è competente il foro di Napoli.

ART. 17 NORME DI RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.
- 2. A norma del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, ne autorizzano espressamente l'utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.

I dati saranno comunicati agli organi e uffici della Fondazione investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali sopra descritti.